

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 32

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA


Roma - Mercoledì, 7 agosto 2019

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **70.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Umbria - Disciplina delle cooperative di comunità - Modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dal Codice del Terzo settore e forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità.
- Legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), art. 5, comma 1, lettera *b*). Pag. 1
- N. **71.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Professioni - Norme della Regione Marche - Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale - Possibilità per gli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.
- Legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), art. 42. Pag. 3





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 70

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Umbria - Disciplina delle cooperative di comunità - Modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dal Codice del Terzo settore e forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità.

– Legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità), art. 5, comma 1, lettera *b*).
Ricorso *ex art.* 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

Contro la Regione Umbria, in persona del presidente in carica, con sede a Perugia, corso Vannucci, 96, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *b*) della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 17 aprile 2019, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 11 giugno 2019.

In data 17 aprile 2019, sul n. 20 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, è stata pubblicata la legge regionale 11 aprile 2019, n. 2, recante «Disciplina delle cooperative di comunità».

L'art. 5, comma 1, lettera *b*) della legge prevede che la Regione «disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale».

Tale disposizione è costituzionalmente illegittima perché, intervenendo, per le ragioni che si esporranno, in materia di ordinamento civile, viola la competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera *l*) della Carta fondamentale: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per il seguente


MOTIVO

Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Come s'è detto in premessa, la legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, riconosce e promuovendone il ruolo e la funzione, detta la disciplina delle cooperative di comunità, tali essendo, ai fini della stessa legge ed in assenza di una normativa statale che le riconosca, quelle società cooperative, costituite ai sensi del codice civile ed iscritte al relativo albo, che, «anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale», che stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della regione e che prevedono, nello statuto o nel regolamento, forme di coinvolgimento e modalità di partecipazione all'assemblea dei soci o di nomina nel Consiglio di amministrazione dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa (art. 2).

Secondo l'art. 1 della stessa legge, le cooperative di comunità hanno come obiettivo «la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro».

L'art. 3 della legge prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale l'iscrizione al quale condiziona il riconoscimento della cooperativa quale cooperativa di comunità, mentre l'art. 4 contempla interventi economici regionali — finanziamenti, contributi e incentivi — a favore delle cooperative stesse, provvidenze la cui copertura finanziaria è assicurata dalla norma di cui al successivo art. 6.



L'art. 5, rubricato «Strumenti e modalità di raccordo», prevede, infine, e tra l'altro, che la Regione, «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare ... disciplina le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale» (comma 1, lettera b)).

La norma statale richiamata — l'art. 55 del c.d. Codice del Terzo settore — stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 che precede, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

L'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2/2019, prevedendo il coinvolgimento (anche) delle cooperative di comunità nell'attività di programmazione, progettazione e accreditamento di cui all'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, contrasta con questa disposizione la quale limita detto coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore tra i quali, pacificamente, non sono ricomprese le cooperative di comunità (v. l'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017 contenente l'elencazione tassativa degli enti del Terzo settore).

In altri termini, il coinvolgimento delle cooperative di comunità nell'attività di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 previsto dalla norma regionale che si impugna comporta, nella sostanza, l'omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità sociale.

Ampliando il novero dei soggetti del Terzo settore, quali individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, la Regione Umbria ha dunque ecceduto dalle proprie competenze invadendo la materia dell'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ed infatti, come autorevolmente affermato anche da codesta ecc.ma Corte, «è innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'ordinamento civile». L'«ordinamento civile», com'è noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza» (così, la sentenza n. 185/2018).

Per tali ragioni l'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale Umbria n. 2/2019 contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, viene impugnato e dovrà essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per le ragioni sopra indicate ed illustrate, il comma 1, lettera b) dell'art. 5 della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 17 aprile 2019, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 11 giugno 2019.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:


1) attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 11 giugno 2019, della determinazione di impugnare la legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17 aprile 2019, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 17 aprile 2019.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 15 giugno 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: MARIANI



N. 71

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2019
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Norme della Regione Marche - Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale - Possibilità per gli enti del servizio sanitario regionale di attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere.

– Legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale), art. 42.

Ricorso *ex art.* 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici *ex lege* domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Marche in persona del presidente della Giunta regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019, concernente le «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa statale» pubblicata nel BUR n. 30 del 18 aprile 2019, giusta delibera del Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 giugno 2019.

Con la legge regionale n. 8 del 18 aprile 2019 indicata in epigrafe, che consta di 47 articoli, recante le «Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale», la Regione Marche interviene in una pluralità di settori eterogenei; le disposizioni ivi contenute apportano modifiche alla legislazione vigente per rendere coerenti e attuali alcune normative di settore, ovvero hanno lo scopo di risolvere talune incertezze interpretative e attuative.

L'art. 42, rubricato «Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale», riconosce, al comma 1, la possibilità agli enti del servizio sanitario regionale di «attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere», che saranno attuati mediante «specifici protocolli» (comma 2).

La norma eccede dalle competenze regionali e invade la competenza concorrente dello Stato in materia di libere professioni di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e contrasta con le norme statali che costituiscono principi fondamentali in riferimento allo specifico settore delle professioni in ambito sanitario.

È, pertanto, avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale come si confida di dimostrare con l'illustrazione del seguente

MOTIVO


L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, all'art. 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 e all'art. 5, comma 2, della legge 19 febbraio 2006, n. 43, come novellato dall'art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

1.1. L'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019 citata dispone testualmente che «1. Gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. 2. I progetti previsti al comma 1 sono attuati mediante specifici protocolli. 3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsto dalla legislazione vigente.».

Così disponendo, la norma impugnata istituisce le nuove figure professionali, quelle dell'osteopata e del chiropratico, non previste dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Spetta, pertanto, allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione (sentenze n. 217/2015; n. 178/2014; n. 108/2012; n. 230/2011 e n. 300/2010); in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n. 883 del 2015 e n. 1417 del 2014). Il principio richiamato si configura quale limite di ordine generale, da cui discende l'impossibilità per il legislatore regionale di dare vita a nuove figure professionali.

La previsione di cui all'art. 42 di progetti attuati da specifici protocolli ha, pertanto, effetto anticipatorio rispetto alla descrizione delle funzioni e compiti delle nuove figure professionali che possono essere previsti solo dalla legge statale.



1.2. Il decreto legislativo n. 30/2006 citato, recante «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003 n. 131», dispone, all'art. 1, comma 1, che «il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2013, n. 131, e successive modificazioni; al comma 2, che «le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II; e, al comma 3, che «la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.».


La legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante le «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» ha delineato, all'art. 5, una procedura semplificata per l'individuazione — con il coinvolgimento delle regioni — di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», con l'art. 6, in vigore dal 15 febbraio 2018, ha sostituito l'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, citato, prevedendo che «Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). — 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento.

A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo. 4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Il successivo art. 7, rubricato «Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico», in vigore dal 15 febbraio 2018, dispone che «1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'art. 6 della presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

La procedura per l'istituzione di nuove figure professionali in ambito sanitario è stata di recente modificata, poiché l'art. 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006 citato, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 citata prevede che «L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».



L'art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2018, citata individua le professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico e ne rimette l'istituzione ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006 citato, a un Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che deve definire l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi.

Occorre precisare, in fatto, che è ancora *in itinere* il confronto con le Associazioni di categoria delle due professioni sanitarie per arrivare alla definizione di uno schema di Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 citata.

Inoltre, non è stato ancora emanato il previsto decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea.

Occorre, quindi, sottolineare, che, in tale contesto, l'avvio dei progetti sperimentali di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale Marche n. 8/2019 citata finisce per anticipare l'esito della definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, consentendo, in pendenza delle procedure descritte e tassativamente previste dalla legge statale, la costituzione delle nuove figure professionali, la redazione di «progetti» da attuare mediante «specifici protocolli», in violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle «professioni» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.


1.3. La norma censurata eccede, quindi, dalla competenza regionale in materia perché è rimessa alle regioni solo la disciplina della formazione professionale in quanto questa si riferisca alle figure professionali definite dal legislatore nazionale nell'ambito della legislazione concorrente.

La finalità e l'effetto obiettivo dell'art. 42 impugnato incide, infatti, sulla individuazione dei profili professionali perché la previsione di progetti e protocolli prescinde dall'individuazione dell'ambito di attività, delle funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico nonché dai criteri di valutazione dell'esperienza professionale e di riconoscimento dei titoli equipollenti rimessi ad accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni ad oggi non ancora sottoscritti; ed è, comunque, subordinata all'esito delle procedure di definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico, in violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle professioni.

È, infatti, principio costantemente affermato nella giurisprudenza costituzionale che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 147 del 2018, punto 5. del Considerato in diritto; *ex plurimis* n. 228 del 2018; n. 217 del 2015; n. 178 del 2014; n. 108 del 2012; n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010).

È, altresì, delimitato con chiarezza l'ambito delle competenze dello Stato e delle regioni avendo la Corte costituzionale, in materia, statuito che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013). Questa Corte ha, altresì, delineato gli ambiti propri della materia «professioni» e «formazione professionale» la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni (*ex plurimis* sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 e n. 319 del 2005, n. 353 del 2003).

In particolare ha precisato che «il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione della normativa della professione all'esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva l'albo» (sentenza n. 230 del 2011). Ove pertanto la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma semmai, lo precede (sentenze n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006). (Sentenza n. 228/2018 citata, punti 3. e 3.1. del Considerato in diritto).



P.Q.M.

Per i suesposti motivi si conclude perché l'art. 42 della legge Regione Marche n. 8 del 18 aprile 2019 indicato in epigrafe sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11 giugno 2019.

Roma, 14 giugno 2019

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: PALMIERI

L'Avvocato dello Stato: MORICI

19C00199

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUR-032) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

